



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MIRANESE

Mirano, Via Firenze 12 041 5785511 fax 041 5785500
Spinea, Via Dei Mille 2 041 990984 fax 041 990984
Noale, Via Ca' Matta 4 041 5800655 fax 041 5801001

www.confcommerciodelmiranese.it
info@confcommerciodelmiranese.it

Prot. N° 132/2017

Mirano, 22/11/2017

Divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica informazioni utili

Il recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri. Si intendono quelli con spessore inferiore ai 15 micron richiesti ai fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. frutta, verdura, prodotti di macelleria e pescheria, etc.) o per il trasporto di merci e prodotti (es. piante, calze etc.).

Le norme di riferimento dispongono che questi sacchetti:

- debbano essere **biodegradabili e compostabili** secondo la norma UNI EN 13432:2002 (stessa norma stabilita dal D.M. 18 marzo 2013 per i sacchetti utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici)
- debbano avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile, carbonio biobased, di almeno il 40% dal 01 gennaio 2018, il 50% dal 01 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021.

Questi sacchetti, inoltre, dovranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino della spesa (o dalla fattura d'acquisto delle merci).

E' opportuno che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi alle norme di legge già al momento dell'acquisto. Si raccomanda alle aziende che dovessero aver necessità di ordinare i sacchetti, di fare molta attenzione e di chiedere ai propri fornitori una dichiarazione scritta, utilizzando il modello allegato, che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla normativa. Tra i sacchetti che non possono essere commercializzati si segnalano quelli con le diciture: biodegradabili al 100%, "Bio", ECM Biodegradabile.

Ad ogni modo per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l'etichetta e cercare sul sacchetto la frase "**Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002**"(riportata lateralmente o nelle zone frontali).

Per la violazione delle disposizioni di Legge, si applicano sanzioni amministrative che vanno da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 25.000, con aumento fino al quadruplo del massimo se la violazione è relativa ad ingenti quantitativi di sacchetti o ad un valore di questi ultimo superiore al 10% del fatturato. Le sanzioni saranno in vigore dal 01 gennaio 2018.

La Città Metropolitana di Venezia è diventata autorità competente all'irrogazione di sanzioni amministrative in materia di commercializzazione delle borse in plastica non rispondenti alle caratteristiche di legge.

Da qui sino alla fine dell'anno potranno pertanto essere utilizzate le scorte di magazzino dei vecchi sacchetti in plastica ultraleggera.

I ns. uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Ozias Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI SACCHETTI
AL QUADRO NORMATIVO VIGENTE**

Rilasciata dall'impresa fornitrice

Il sottoscritto
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
..... n comune (prov) tel.
part. IVA

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di n.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che lo stock di sacchetti, acquistati in
data _____, dalla società _____,

è conforme a quanto previsto dal TITOLO II, PARTE IV del DLGS 152/2006, così come modificato dalla
legge 3 agosto 2017 n 123 (conversione in legge del DECRETO LEGGE MEZZOGIORNO 20 giugno
2017 n.91), e in particolare agli artt. 219, comma 3 bis, 226 bis e 226 ter del decreto cit.

data

Il dichiarante

(timbro e firma)